



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 01/07/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2009, n. 978

Zollino (Le) - Variante P.R.G., N.T.A. e R.E. - Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 2° e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Zollino, dotato di PRG, approvato dalla Regione Puglia con Del. di G.R. n. 3573 del 22/06/1992, ha adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 20.06.2005 una variante al predetto PRG riguardante parziali modifiche della zonizzazione, le N.T.A. e il R.E.

La documentazione pervenuta consiste nei seguenti atti:

1. Copia della Del. di C.C. n. 10 del 20.06.2005- “Approvazione Variante al P.R.G.”;
 2. Copia della Del. di C.C. n. 12 del 21.04.2006 - “Piano Urbanistico Generale (PUG) -Esame delle osservazioni - Determinazioni”;
 3. Copia di n. 9 Osservazioni;
 4. Delibera n. 17 del 27/06/2002 - P.R.G. - Norme Tecniche di Attuazione. Distanze dai confini zona “B2”. Integrazioni ai sensi dell’art. 873 Cod. Civile;
- Relazione;
 - Norme tecniche di Attuazione
 - Regolamento Edilizio;
 - Tav. n. 1 Inquadramento Territoriale;
 - Tav. n. 2 Territorio Comunale;
 - Tav. n. 3a Zonizzazione;
 - Tav. n. 3b Zonizzazione;
 - Tav. n. 3c Zonizzazione;
 - Tav. n. 4a PUTT/P Ambiti Territoriali estesi;
 - Tav. n. 4b PUTT/P Ambiti Territoriali estesi;
 - Tav. n. 4c PUTT/P Ambiti Territoriali estesi;

Tutti i suddetti elaborati sono stati pubblicati a norma di legge e giusta certificazione in atti sono state presentate n. 9 osservazioni.

Giusta Del. di C.C. n. 12 del 21.04.2005 il Comune di Zollino, in uno all’adeguamento degli elaborati scritto-grafici ha provveduto all’esame delle osservazioni

A seguito della istruttoria di competenza il Servizio Urbanistica ha rimesso al C.U.R. la propria relazione n. 30 del 22.11.2007.

Il C.U.R., fatto salvo talune rettifiche ed integrazioni ha fatto propria la relazione istruttoria del S.U.R. giusta propria relazione-parere n. 54 del 29.11.2007.

Successivamente la Giunta Regionale con delibera n. 2241 del 29.12.2007 ha approvato con prescrizioni, modifiche e precisazioni la variante in parola con richiesta al Consiglio comunale di Zollino di apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni alle prescrizioni e modifiche riportate nella relazione-parere del C.U.R.

Il Comune di Zollino in merito alla richiesta di adeguamento e/o controdeduzioni ha adottato specifico provvedimento giusta Del di C.C. n. 15 del 04.08.2008.

Giova preliminarmente ricordare , per una piu' agevole comprensione della variante che la stessa è relativa a diverse fattispecie che qui di seguito schematicamente vengono riportate; nello specifico sono proposte le seguenti modifiche normative e di zonizzazione:

A) Zona Omogenea Territoriale di tipo "A"

a.1) la modifica riguarda la classificazione in "Zona A" dell'area di pertinenza di un immobile, con tipologia a corte realizzato nel corso del secolo XVII°, ubicato in Via Chiga, già classificata "Zona B1";

B) Zona Omogenea Territoriale di tipo "B"

Le modifiche riguardano le seguenti fattispecie:

- b.1) classificazione in "Zona B1" di n. 2 aree ubicate in viale Italia, già classificate in "Zona B2";
- b.2) classificazione in "Zona B2" di una area ubicata a ridosso della Villa Comunale ed a confine con il "bocciodromo", già classificata in parte "Zona F2/5" ed in parte "Zona B1";
- b.3) classificazione in "Zona B1" di una area ubicata in via San Vito, già classificata "Zona A2";
- b.4) classificazione in "Zona B1" di una area delimitata da viale Italia, via Bologna e via Trieste, già classificata quale "Fascia di Rispetto Cimiteriale";
- b.5) classificazione in "Zona B1" di una area ubicata sulla perpendicolare di piazza Roma nei pressi del "mercato coperto", già classificata quale "Zona C1";
- b.6) classificazione in "Zona B2" di una area già classificata quale "Zona C1/Comparto 4";
- b.7) classificazione in "Zona B1" di una area già classificata quale "Zona C1/Comparto 4";

C) Zona Omogenea Territoriale di tipo "C"

Le modifiche riguardano le seguenti fattispecie:

- c.1) suddivisione del "Comparto 2" della Zona C2" in n. 2 distinti sub-comparti:
 - il primo già interessato da una pianificazione esecutiva (P.E.E.P.) approvata dal Comune di Zollino con Del di C.C. n. 11 del 26.03.2004;
 - il secondo interessa la rimanente superficie già interessata da una edificazione abusiva e condonata in via definitiva;
- In sede di esame delle osservazioni detta proposizione è stata rideterminata con la istituzione di una "Zona B3" per la parte di territorio non interessato dal P.E.E.P.;

D) Zona Omogenea Territoriale di tipo "F"

Negli elaborati grafici, senza alcun riferimento a quanto contenuto sia nella relazione illustrativa sia nella deliberazione, sono riportate le seguenti proposizioni:

- d.1) classificazione in "Zona F7" di una area ubicata in Vico Maggio, già classificata quale "Zona B1", e finalizzata alla individuazione e tutela del "menhir S. Anna";
- d.2) classificazione in "Zona F7" di una area ubicata in Viale Italia angolo via San Vito, già classificata quale "Zona B1", finalizzata alla individuazione e tutela di un "frantoio ipogeo";
- d.3) classificazione in "area a parcheggio" di un'area già classificata quale "Zona B2", confinante con la "Zona C1/Comparto 4";

E) Normativa Tecnica di Attuazione

Ancorché non evidenziate, sia nella Relazione sia nei dispositivi di deliberazione, sono state introdotte una serie di modifiche, integrazioni che riguardano gli articoli di seguito elencati:

- art. 2 (modifica);
- art. 3 (integrazioni);
- art. 28 (integrazioni);
- art. 32 (integrazioni);
- art. 33 (integrazioni);
- art. 34 (modifica);
- art. 39 - ex art. 38 (modifica);
- art. 42 - ex art. 41 (integrazioni);
- art. 45 - ex art. 44 (integrazioni);
- art. 46 - ex art. 45 (integrazioni);

In sede di esame delle osservazioni detta proposizione è stata rideterminata con la introduzione di ulteriori articoli di seguito elencati:

- art. 41 bis;
- art. 45 bis;
- comma 5, art. 46;
- comma 13 bis, art. 46;
- comma 18 bis, art. 46;

F) Regolamento Edilizio

Ancorché non evidenziate sia nei dispositivi della Deliberazione del Consiglio Comunale sia nella Relazione, risultano essere state introdotte una serie di modifiche, integrazioni e nuove disposizioni che riguardano gli articoli di seguito elencati:

- art. 2 (integrazioni);
- art. 3 (integrazioni);
- art. 4 (modifica);
- art. 7 (integrazione);
- art. 9 - ex art. 10 (integrazioni);
- art. 16 - ex art. 23 (integrazioni);
- art. 17 (integrazioni);
- art. 98 (integrazioni);
- art. 99 (integrazioni);

In sede di esame delle osservazioni detta proposizione è stata rideterminata con la introduzione di ulteriori articoli di seguito elencati:

- comma 4.4, art. 4;
- art. 4 bis;

G) Adempimenti PUTT/P

Gli elaborati grafici relativi a detta problematica propongono, con riferimento a n. 3 tavole in scala 1:2000, per l'intero territorio comunale il mero riporto dei cosiddetti "Ambiti Territoriali Estesi", finalizzato esclusivamente ad una migliore individuazione all'interno degli Ambiti Territoriali Estesi di tipo "B" dei beni monumentali denominati "menhir" ed in particolare:

- g.1) Menhir della Stazione;
- g.2) Menhir di Sant'Anna.

In relazione a quanto adottato da Consiglio Comunale di Zollino il Settore Urbanistico Regionale si è così determinato con relazione istruttoria n.30/2007 :

A) Zona Omogenea Territoriale di tipo "A"

Si ritiene di condividere quanto proposto, atteso che così operando si perviene ad una migliore tutela di un edificio seicentesco e delle aree di sua pertinenza, trattandosi di una testimonianza storica della tipologia a corte.

B) Zona Omogenea Territoriale di tipo "B"

punto b.1)

si ritiene di non condividere quanto proposto atteso che dette modifiche, oltre che non sufficientemente motivate, ripropongono pedissequamente proposte pianificatorie e normative già oggetto di prescrizioni da parte della Regione con le Deliberazioni di G.R. n. 8704 del 28.12.1989 e n. 3573 del 22/06/1992.

punto b.2)

si ritiene di condividere quanto proposto, in considerazione del possibile errore materiale in cui è incorso il redattore del P.R.G., a condizione che la ritipizzazione non interessi in alcun modo le superfici di pertinenza dell'impianto esistente (bocciodromo) la cui presenza ha determinato la classificazione di "Zona F2/5",

punto b.3)

si ritiene di condividere quanto proposto, in quanto la modifica apportata di fatto non comporta pregiudizio alla "Zona A2" ed inoltre comporta una più idonea delimitazione della "Zona B1" limitrofa;

punto b.4)

si ritiene di condividere quanto proposto a condizione che la nuova tipizzazione sia limitata all'area prospiciente la via Trieste, in quanto la stessa risulta essere interessata da edificazione preesistente alla formazione del P.R.G., così come in effetti si rileva sia dalla cartografia del P.R.G. adottato sia dalla cartografia allegata alla proposta di variante. Il tutto previo conferma, in punto di fatto e di diritto, in sede di controdeduzioni, da parte dell'Amministrazione Comunale e fermo restando che la variante interessi esclusivamente l'area di pertinenza del fabbricato esistente alla data di adozione del P.R.G.;

punto b.5)

si ritiene di non condividere quanto proposto atteso che con dette modifiche, oltre che non sufficientemente motivate, vengono riproposte in parte soluzioni pianificatorie già oggetto di prescrizioni da parte regionale e definite con la Deliberazione di G.R. n. 3573 del 22/06/1992 di approvazione definitiva del P.R.G. di Zollino;

punto b.6)

si ritiene di non condividere quanto proposto atteso che con la nuova classificazione, oltre che non sufficientemente motivata, vengono riproposte pedissequamente soluzioni pianificatorie già oggetto di prescrizioni da parte regionale e definite con la Deliberazione di G.R. n. 3573 del 22/06/1992 di approvazione definitiva del P.R.G. di Zollino;

punto b.

Si ritiene di condividere quanto proposto atteso che vi è la presenza di alcuni fabbricati che di fatto comportano la formazione di una area residua.

Pertanto la nuova classificazione viene intesa come Zona B3, con i medesimi indici e parametri rivenienti dalla precedente tipizzazione "Zona C1", con esclusione dell'obbligo della formazione di un

P.d.I. e dell'obbligo del "lotto minimo", ovvero si consente la utilizzazione delle aree con intervento diretto.

C) Zona Omogenea Territoriale di tipo "C"

punto c.1)

si ritiene di condividere quanto proposto atteso che l'avvenuta approvazione del P.E.E.P. ha di fatto comportato la formazione di una area residua, la cui utilizzazione, in relazione alla edificazione presente, risulta di problematica attuazione.

Pertanto la nuova classificazione quale "Zona B3", con i medesimi indici e parametri rivenienti dalla precedente tipizzazione "Zona C2", esclude l'obbligo della formazione di un P.d.L. e l'obbligo del "lotto minimo", ovvero consente la utilizzazione delle aree con intervento diretto.

D) Zona Omogenea Territoriale di Tipo "F"

Punti d.1) e d.2)

si ritiene di condividere quanto proposto atteso che con dette variazioni si propone un aumento della dotazione di spazi pubblici, peraltro specificatamente finalizzati alla tutela di rilevanti beni culturali della tradizione locale;

punto d.3)

si ritiene di non condividere quanto proposto per l'area già classificata come "Zona B2" alla luce delle successive determinazioni assunte dal Consiglio Comunale che in esito all'accoglimento della osservazione n. 3 per il punto 1 ha ripristinato la destinazione urbanistica quale "zona B2", sopprimendo la indicazione quale zona per parcheggio prospettata in sede di adozione della variante di cui trattasi.

E) Normativa Tecnica di Attuazione

per quanto riguarda le modifiche introdotte, si ritiene di non condividere quanto operato, atteso che si tratta nella stragrande maggioranza dei casi della mera riproposizione di disposizioni espressamente depennate in sede di approvazione definitiva del P.R.G. vigente.

In ogni caso rimangono valide esclusivamente le modifiche relative esclusivamente all'adeguamento alle nuove normative nazionali e regionali nel frattempo intervenute.

F) Regolamento Edilizio

per quanto le modifiche introdotte, si ritiene di non condividere quanto operato, atteso che si tratta della mera riproposizione di disposizioni espressamente depennate in sede di approvazione definitiva del P.R.G. vigente.

In ogni caso rimangono valide esclusivamente le modifiche relative esclusivamente all'adeguamento alle nuove normative nazionali e regionali nel frattempo intervenute.

G) Adempimenti PUTT/P

A tale proposito si deve rilevare che quanto operato dal Comune di Zollino non può essere inteso in alcun modo quale avvenuto "adempimento ex art. 5.05 e/o art. 5.06 delle N.T.A. del PUTT/P", ma più propriamente deve essere inteso quale individuazione ed introduzione nel P.R.G. di Zollino di aree soggette a particolare normativa di tutela, quest'ultima riveniente dalle N.T.A. del PUTT/P per i beni culturali di analoga valenza.

Osservazioni

La deliberazione di C.C. n. 10/05, così come si evince dagli atti pervenuti, è stata oggetto di n. 9 osservazioni. In merito a dette osservazioni il Comune di Zollino, con Del. di C.C. n. 12 del 21.04.2006 sulla scorta del parere di regolarità Tecnica dell' U.T.C. si è determinato così come di seguito:

Nel merito di dette osservazioni, il SUR ha ritenuto di dover precisare quanto segue: Osservazioni n. 1, 2, 4, 5, 7 e 8: si condivide quanto già espresso dal Consiglio Comunale, in quanto dette problematiche non incidono in modo significativo sulle previsioni della pianificazione comunale;

Osservazione n. 3, la stessa risulta superata dalle considerazioni e/o prescrizioni riportate nella relazione che precede al paragrafo "C, punto c.1";

Osservazione n. 6, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8: non si condivide quanto operato dal Consiglio Comunale in quanto le problematiche affrontate in dette osservazioni sono in ogni caso estranee alle problematiche poste a base della variante adottata; per detti punti l'Amministrazione Comunale potrà, se nel caso, pervenire all'adozione di variazioni alla strumentazione urbanistica vigente con altro specifico provvedimento;

Osservazione n. 6, punto 9, relativa alla fascia di rispetto connessa al "Menhir della Stazione": si condivide quanto operato dal Comune di Zollino, ovvero circa l'accoglimento della indicazione di istituire, in relazione all'area di pertinenza del beni individuato, una fascia di "area annessa" pari a m. 100,00 anziché pari a m. 250,00, in quanto così operando non si contraddice la scelta di tutela operata.

Osservazione n. 6, punto 10, si condivide quanto operato dal Consiglio Comunale - ovvero il non accoglimento - in quanto la problematica affrontata in detta osservazione è in ogni caso estranea alle problematiche poste a base della variante adottata;

Osservazione n. 9, non si condivide quanto operato dal Consiglio Comunale in quanto la problematica affrontata in detta osservazione è in ogni caso estranea alle problematiche poste a base della variante adottata; per detta fattispecie l'Amministrazione Comunale potrà, se nel caso, pervenire all'adozione di variazione alla strumentazione urbanistica vigente con altro specifico provvedimento.

Successivamente gli atti sono stati sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con decisione n. 54/2007 ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante urbanistica proposta dal Comune di Zollino, facendo propria la relazione istruttoria del S.U.R. n. 30 del 22/11/07, con la introduzione negli atti delle rettifiche ed integrazioni di seguito riportate:

• variante individuata al punto "b1" della relazione S.U.R. n. 30/2007: attesi i chiarimenti forniti in merito dagli interventi del Comune di Zollino, e cioè che trattasi in particolare di aree già zona di completamento nella previgente strumentazione urbanistica comunale, si ritiene sufficientemente motivata e pertanto condivisibile la proposta comunale di riclassificazione in zona B1;

• variante individuata al punto "b4" della relazione S.U.R. n. 30 /2007: non si condivide la proposta comunale di riclassificazione delle aree già "fascia di rispetto cimiteriale", in quanto sprovviste delle caratteristiche di zona omogenea di tipo "B" ex D.M. n. 1444/1968, art. 2/B;

peraltro, per la edificazione preesistente legittimamente realizzata si richiamano le disposizioni di cui all'art. 28 - punto 1/ultimo comma- della L. s. n. 166/2002, disciplinante gli interventi ammissibili;

• varianti individuate ai punti "b6" e "b7" della relazione S.U.R. n. 30/2007: attesi i chiarimenti forniti dagli interventi del Comune di Zollino, ed in particolare la segnalazione del Consulente urbanistico comunale, che ha dichiarato trattasi di aree già incluse in piani attuativi, si ritengono sufficientemente motivate e pertanto condivisibili le rispettive proposte comunali di riclassificazione in zona B2 (area di cui al punto "b6") e in zona B1 (area di cui al punto "b7");

• variante individuata al punto "d3" della relazione S.U.R. n. 30/2007: si rileva che trattasi di un'area di modesta estensione di forma triangolare e pertanto priva di significato urbanistico; si conferma pertanto la non condivisione della proposta comunale, come suggerito nella relazione S.U.R. n. 30/2007.

In riferimento alle prescrizioni, modifiche e precisazioni, così come rivenienti dalla relazione-parere del C.U.R. parte integrante della delibera G.R. n. 2241 del 29.12.2007, il Comune di Zollino si è espresso con delibera consiliare n. 15 del 4 agosto 2008 con la quale ha fatto proprie le controdeduzioni predisposte dai tecnici incaricati Arc. R. Romito e Ing. Ture S.

• Tutto ciò premesso ed entrando nel merito delle controdeduzioni comunali, qui di seguito si riportano le determinazioni comunali e le conseguenti determinazioni esaustive regionali; nello specifico:

A 1) Zona Omogenea Territoriale di tipo "A"

Determinazioni comunali

Nulla da controdedurre.-

Determinazioni Regionali

Si conferma l'accoglimento regionale di cui alla delibera G.R. n. 2241/2007, non dovendo il Comune prospettare alcuna ulteriore valutazione

B 1) Zona Omogenea Territoriale di tipo "B"

punto b.1)

Determinazioni comunali

Il Comune non opera alcuna valutazione.

Determinazioni Regionali

Si conferma l'accoglimento regionale di cui alla delibera G.R. n. 2241/2007, non dovendo il Comune prospettare alcuna ulteriore valutazione

punto b.2)

Determinazioni comunali

Il Comune non opera alcuna valutazione.

Determinazioni Regionali

Si conferma l'accoglimento regionale di cui alla delibera G.R. n. 2241/2007, non dovendo il Comune prospettare alcuna ulteriore valutazione

punto b.3)

Determinazioni comunali

Il Comune non opera alcuna valutazione.

Determinazioni Regionali

Si conferma l'accoglimento regionale di cui alla delibera G.R. n. 2241/2007, non dovendo il Comune prospettare alcuna ulteriore valutazione

punto b.4)

Determinazioni comunali

Il Comune non opera alcuna valutazione.

Determinazioni regionali

Si conferma la prescrizione regionale di non accoglimento di cui alla delibera n.2241/2007 non avendo fornito il Comune alcuna controdeduzione.

punto b.5)

Determinazioni comunali

Si ribadisce che la zona in oggetto, e proposta come zona omogenea di tipo B1, non condivisa dal Sur oggi e non accolta nelle controdeduzioni apportate nell'approvazione definitiva del PRG vigente con del. G.R. n. 3573 del 22.06.92 è stata oggetto di:

- Variante al PdF con del. C.C. n° 73 del 24.09.79 (adozione)
- approvazione di tale Variante, che variava le zone Cr (verde di riserva) in zone omogenee di tipo B e C, con del. G.R. n° 4851 del 10.05.1981;
- approvazione definitiva con del. C.C. n° 100 del 06.09.1982;

- con del. C.C. n° 57 del 22.08.1983, su richiesta dei proprietari, veniva approvata la sistemazione urbanistica della zona;
- per atto notaio Bruno Franco del 19.10.1984 si sottoscriveva convenzione per cessione gratuita delle aree ed impegno ad urbanizzare tali aree;
- con Concessione Edilizia n° 23 del 11.05.1987 si concedeva l'esecuzione delle opere di urbanizzazione;
- con del. G.M. n° 241 del 26.10.1987 si approvava il collaudo.

Si ribadisce quindi che tali aree non possono essere ancora classificate come zone omogenee di tipo C, per i motivi su esposti, ma di tipo B con gli indici e parametri del piano vigente.

Determinazioni regionali:

si prende atto di quanto puntualmente rappresentato dal Comune e si ritiene di condividere le determinazioni comunali a condizione che la tipizzazione proposta sia effettivamente riferita alle superfici interessate dalla del. di G.R. n. 4851 del 10.05.1981.

punto b.6)

Determinazioni comunali

Il Comune non opera alcuna valutazione.

Determinazioni regionali

Si conferma l'accoglimento regionale di cui alla delibera G.R. n. 2241/2007, non dovendo il Comune prospettare alcuna ulteriore valutazione

punto b.7)

Determinazioni comunali

Il Comune non opera alcuna valutazione.

Determinazioni regionali

Si conferma l'accoglimento regionale di cui alla delibera G.R. n. 2241/2007, non dovendo il Comune prospettare alcuna ulteriore valutazione

C 1) Zona Omogenea Territoriale di tipo "C"

Determinazioni comunali

Nulla da controdedurre.

Determinazioni Regionali

Si conferma l'accoglimento regionale di cui alla delibera G.R. n. 2241/2007, non dovendo il Comune prospettare alcuna ulteriore valutazione

D 1) Zona Omogenea Territoriale di tipo "F"

punto d.1) e d.2)

Determinazioni comunali

Nulla da controdedurre.

Determinazioni Regionali

Si conferma l'accoglimento regionale di cui alla delibera G.R. n. 2241/2007, non dovendo il Comune prospettare alcuna ulteriore valutazione.

punto d.3) e osservazione n° 3

Determinazioni comunali

La zona oggetto è una piccola zona triangolare classificata dallo strumento urbanistico vigente come zona omogenea di tipo B2. Alla data di adozione tale zona era interclusa tra due zone oggetto di strumentazione attuativa approvata.

L'accoglimento da parte del Consiglio Comunale dell'osservazione n. 3, avanzata dal sig. Tondi Antonio Mario, intesa alla soppressione del parcheggio non è da intendersi nella totale soppressione dell'intero parcheggio ma limitatamente all'area oggetto dell'osservazione. Dato che l'area limitrofa, essendo classificata come zona omogenea di tipo B2 - è stata già oggetto di strumento attuativo, la zona antistante la via è di proprietà dell'amministrazione comunale a seguito di cessione per urbanizzazione da parte dei lottizzanti e destinata a parcheggio.

A maggiore chiarimento di quanto accolto dal C.C. con delibera n° 10/05, si allega alla presente stralcio del piano nel quale si evince l'area che risulta oggetto dell'osservazione e che si ritiene dover mantenere nell'originaria classificazione dello strumento urbanistico generale vigente.

Determinazioni Regionali

Si prende atto di quanto puntualmente rappresentato dal Comune e si ritiene di condividere le determinazioni comunali atteso il puntuale riferimento ad atti posti in essere dalla stessa Amministrazione comunale.

E1) Norme Tecniche di Attuazione

Determinazioni comunali

La proposta di modifica dell'art. 46 - Zone destinate all'uso agricolo, e riferita alla necessità di normare la edificabilità delle zone oggetto di autorizzazione regionale per la realizzazione e coltivazione di cave si rende necessaria in quanto negli ultimi anni tali autorizzazioni hanno interessato il territorio comunale di Zollino ed esiste la necessità quindi di normare tale edificazione al fine di scongiurare abusi che, inevitabilmente, verrebbero realizzati dalle ditte autorizzate alla coltivazione delle cave, per la normale attività di cui posseggono il titolo, vista l'assenza di tale norme nelle vigenti NTA.

Si ribadisce quindi la necessità di norme e si confermano pertanto i seguenti indici e parametri da applicare solo nelle zone in oggetto:

I.F.F. = mc./mq. 0,07

H max = 4,00

Determinazioni Regionali

L'Am.ne comunale opera valutazioni limitatamente a quanto sopra riportato, non fornendo alcuna controdeduzione in merito alle determinazioni specifiche di cui alla delibera n. 2241/2007. Pertanto si riconferma il non accoglimento delle modifiche normative proposte alle N.T.A., fatta eccezione delle modifiche relative alle aree riguardanti la coltivazione di cava, in questa sede condivise.

In ogni caso rimangono valide le modifiche relative esclusivamente all'adeguamento alle nuove normative nazionali e regionali nel frattempo intervenute.

F 1) Regolamento Edilizio

Determinazioni comunali

Il Comune non opera alcuna valutazione.

Determinazioni Regionali

Si conferma la prescrizione regionale di non accoglimento delle modifiche al R.E. di cui alla delibera n. 2241/2007 non avendo fornito il Comune alcuna controdeduzione.

In ogni caso rimangono valide le modifiche relative esclusivamente all'adeguamento alle nuove normative nazionali e regionali nel frattempo intervenute.

G 1) Adempimenti PUTT/P.

Determinazioni comunali

Nulla da controdedurre.-

Determinazioni Regionali

Si conferma l'accoglimento regionale di cui alla delibera G.R. n 2241/2007, non dovendo il Comune prospettare alcuna ulteriore valutazione

H1) Osservazioni

Determinazioni comunali

- Osservazioni n. 1, 2, 4, 5 e 7 - Nulla da controdedurre.-

- Osservazioni n. 3

Nella relazione del C.U.R., a tale osservazione si fa riferimento al paragrafo "C, punto c.1" della stessa. Si ritiene che erroneamente sia stato richiamato tale punto in quanto riferito ad altra area ed a altra osservazione.

Si ritiene comunque superata tale osservazione per quanto su riportato al paragrafo: D) Zona Omogenea Territoriale di tipo "F" - punto d.3) e osservazione n° 3

- Osservazione n. 6-

Nulla da controdedurre.-

- Osservazione n. 8

Nella relazione del CUR viene riportato lo specchietto delle osservazioni con l'indicazione nell'oggetto richieste, non corrispondenti a quelle prodotte dal richiedente, sig. TONDI Luigi Giuseppe, ma quelle avanzate nell'osservazione n. 4 dal sig. Tondi Antonio. Peraltro è riportato un accoglimento da parte del C.C. non corrispondente al deliberato perchè osservazione non accolta.

Si resta pertanto in attesa di un chiarimento in merito a tale osservazione.

- Osservazione n. 9 -

Nulla da controdedurre.-

Determinazioni Regionali

Per quanto riguarda le Osservazioni n. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 9 il Comune non opera alcuna valutazione , peraltro non pertinente nella fase di controdeduzioni, risultando definito il procedimento con le relative determinazioni assunte esaustivamente dalla Giunta Regionale con la delibera n. 2241 / 2007.

Per quanto riguarda l'oss. N. 3. si rinvia a quanto precisato dal Comune ed innanzi riportato in termini di ricognizione giuridica.

Per quanto riguarda l'oss. N. 8, in relazione al chiarimento richiesto dal Comune in fase di controdeduzioni di cui alla delibera C.C. n. 15/2008, si precisa che erroneamente nella delibera G.R. 2241/2007 si è riportata detta osservazione come accolta; di conseguenza in questa sede si conferma la condivisione delle determinazioni assunte dal Comune in merito, ovvero il non accoglimento.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare definitivamente, ai sensi dell'art.16-undicesimo comma della L.R. n. 56/80 e per le motivazioni di cui alla relazione in precedenza esposta, la variante al Piano Regolatore del Comune di Zollino, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla a Delibera di G.R. n. 2241 29.12.2007, così come riconfermate e/o modificate e/o integrate conclusivamente ai punti A1, B1, C1, D1, E1, F1 e G1 sopra riportati.

In ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, si confermano le determinazioni assunte con la Delibera di G.R. n. 2241 29.12.2007 così' come esaustivamente determinate al punto H1 innanzi riportato.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come

puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° lett d) della l.r. 7/97.

“Copertura Finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/200”

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale “

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.R. n. 56/80 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, la variante al Piano Regolatore del

Comune di Zollino adottata con deliberazione consiliare n. 10 del 20 giugno 2005, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla a Delibera di G.R. n. 2241 29.12.2007, così come riconfermate e/o modificate e/o integrate conclusivamente ai punti A1, B1, C1, D1, E1, F1 e G1 sopra riportati che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritte;

DI CONFERMARE in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini le determinazioni assunte con la Delibera di G.R. n. 2241 29.12.2007 così come conclusivamente determinate al punto H1 innanzi riportato che qui per economia espositiva deve intendersi integralmente trascritto;

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Zollino (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Servizio Urbanistica).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
